



REGOLAMENTO DI ORMEGGIO

Art.1) I Signori soci per ottenere un posto barca in banchina devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione del C.N.S..

Il Consiglio di Amministrazione, dopo l'accettazione provvederà a inserire tale richiesta in una lista d'attesa.

Tale lista ha due chiusure annuali per l'assegnazione dei posti barca, la 1° il 28 febbraio e la 2° il 30 settembre di ogni anno.

All'interno della lista hanno precedenza i soci in base all'anzianità di appartenenza al sodalizio.

Art. 2) Per i nuovi ormeggi, a partire da gennaio 2003 è dovuto il versamento un tantum di una "quota d'ingresso" aggiuntiva, pari alla quota annuale d'ormeggio.

Per le imbarcazioni fino a 8,99 mt è sufficiente un solo socio richiedente; per imbarcazioni fino a 12,99 mt sono necessari due soci richiedenti; per imbarcazioni da 13,00 mt ed oltre sono necessari tre soci richiedenti.

Art. 3) Il socio fruitore di un posto barca rinunciando all'ormeggio per più di cinque anni perde la continuità e dovrà quindi pagare la quota d'ingresso come per un nuovo ormeggio.

Art. 4) Il diritto all'esenzione vale per un solo socio della stessa barca.

(Es. se ci sono due soci su una barca che decidono di dividersi e viene acquistata una nuova barca sull'ormeggio della stessa si dovrà pagare la quota d'ingresso.).

Art. 5) Il pagamento della quota d'ormeggio si deve effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno, fermo restando il fatto che l'ormeggio è annuale cioè dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Art. 6) I soci che usufruiscono dell'ormeggio devono comunicare alla segreteria tempestivamente e in maniera scritta qualsiasi variazione di grandezza e l'eventuale vendita. I soci che non comunicano per iscritto tali variazioni perdono il diritto al posto barca e in caso di vendita si vedranno addebitare il canone annuale d'ormeggio.

Art. 7) I proprietari sono responsabili delle proprie imbarcazioni all'ormeggio, inoltre delle cime, molle, parabordi, pompe di sentina; le passerelle debbono essere assicurate con cima all'imbarcazione o alla banchina, etc. Per le imbarcazioni ritenute carenti il C.N.S. avviserà telefonicamente i proprietari, se non sarà possibile rintracciarli, o se una volta contattati trascorsi dieci giorni le imbarcazioni non saranno state messe in regola, lo stesso C.N.S. provvederà d'ufficio, e ai proprietari sarà addebitata la relativa spesa.

Art. 8) Le imbarcazioni non soggette a immatricolazione debbono essere provviste di nominativo non generico che le renda identificabili e presentare in segreteria il tagliando assicurativo.

Art. 9) Il C.N.S. si riserva l'insindacabile facoltà di assegnare e spostare i posti d'ormeggio secondo le esigenze comuni (Circolo-Socio).

Art. 10) In prossimità dei pontili le imbarcazioni in entrata o in uscita debbono mantenere una velocità di circa 2 nodi.

Art. 11) Il posto barca non è cedibile il socio che vende la barca perde i ratei della quota d'ormeggio.

Art. 12) Sui pontili sono vietati lavori di manutenzione o ristrutturazione alle imbarcazioni tali da arrecare disturbo o danno.

Art. 13) Il C.N.S. non risponde per il furto né per i danni causati da avverse condizioni atmosferiche.

Art. 14) In porto è vietato usare w.c. marini, gettare in mare rifiuti, pulire le sentine.

Art. 15) Le prove dei motori, che devono essere ridotte al tempo indispensabile, possono essere effettuate dalle ore 08:00 alle 9:00 e dalle 15:00 alle 16:00 salvo casi di comprovata urgente necessità.

Art. 16) L'erogazione della F.M. alle imbarcazioni prive del personale a bordo deve essere sospesa durante il seguente orario: mesi estivi 22:00 – 07:00 mesi invernali 18:00 – 08:00.

Art. 17) E' vietato lasciare sui pontili reti, canotti barche di servizio od altro.

Art. 18) E' vietato l'uso delle imbarcazioni di servizio senza la presenza del personale di custodia.

Art. 19) E' vietato il transito e il parcheggio sulla banchina di auto, cicli e motocicli salvo casi particolari di carico e scarico.

Art. 20) Pena il rifiuto dell'ormeggio i responsabili delle barche in transito sono tenuti a consegnare i documenti dell'imbarcazione o natante, che verranno riconsegnati al momento del pagamento della relativa quota d'ormeggio.

Art. 21) Il personale di custodia al pontile è a disposizione dei soci per svolgere nel modo più sollecito le mansioni ad esso attribuite.

Art. 22) Verso i soci che contravvengono a tali disposizioni verranno intrapresi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione del C.N.S..